

Prot. n. 162

Spett.le

COMUNE DI SANTA VENERINA

c.a. *Sig. Sindaco Dott. Salvatore Greco*
Dott. Vincenzo Marano (Segretario Generale)
Avv. Rosalba Puglisi (Difensore Civico)
c.a. *Ing. Rosario Arcidiacono (R.U.P.)*

Catania, 9 ottobre 2013

Oggetto: bando di gara per "lavori ristrutturazione cine teatro Eliseo" (termine offerte 18 novembre 2013)

Con riferimento alla procedura in oggetto, su segnalazione di numerose imprese, rileviamo la non corrispondenza della stessa ai dettami di legge, per i seguenti motivi.

- ❖ **Clausola 3.5:** tra le lavorazioni componenti l'opera sono indicate le cat. OG9 (€ 42.944) e OS3 (€ 38.640) quali categorie non scorporabili ed interamente subappaltabili. Si rileva, alla luce dell'art. 108 DPR n. 207/10, che le lavorazioni d'importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera (come nel caso in specie) o a € 150.000, non devono essere indicate nel bando quale ulteriori categorie rispetto alla cat. prevalente ma di questa ne debbano far parte. Ciò è determinante ai fini della qualificazione nella gara, per l'esecuzione dei lavori e per l'eventuale subappalto delle lavorazioni;
- ❖ **Clausola 17 lett. d):** è prescritto che nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 20% sarà applicato l'art. 7 L.R. n. 12/2011 (cauzione definitiva in parte bancaria). Emerge l'inosservanza del contenuto esplicativo della Circolare Ass. Reg. Infrastrutture del 27 luglio scorso (all. 1), la quale motivatamente chiarisce l'inapplicabilità della suddetta disposizione regionale con conseguente applicazione della norma nazionale in tema di cauzione definitiva (art. 113 Cod. Appalti). A ciò si aggiunge, l'ordinanza TAR Sicilia, sez. III, n. 13/2013, la quale ha ritenuto che "la clausola del bando che prevede la garanzia bancaria per il caso di ribasso superiore al 20% è in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 75 D.lgs. n. 163/06..." ed ancora "gli art. 7 L.R. n. 12/2011 e art. 11 DPRS n. 13/2012, non risultano immediatamente applicabili, dal momento che si limitano a dettare il contenuto necessario dei (futuri) bandi tipo da emanarsi ad opera dell'Ass. Reg. Infrastrutture e non contengono norme immediatamente precettive del contenuto dei singoli bandi attualmente predisposti dalle pubbliche amministrazioni...";
- ❖ **Clausola 17 lett. i):** concerne l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari il cui contenuto non corrisponde esattamente al dettato normativo art. 3 L. n. 136/2010 e ciò potrebbe comportare dei problemi in sede di applicazione normativa. Altresì, è assente il riferimento o il contenuto dell'art. 2 L.R. n. 15/2008 (conto unico per gli appalti) prescritto dalla legge a pena di nullità del bando stesso. Nullità già eccepita d'ufficio dai giudici del TAR in alcuni ricorsi amministrativi avverso dei bandi di gara;

- ❖ **Pag. 8 disciplinare:** sono richieste alcune dichiarazioni in merito alla regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa dell'impresa partecipante. Osserviamo che numerose disposizioni normative a partire dalla Legge n. 183/2011 e da ultimo Legge n. 98/2013, obbliga l'ente appaltante ad acquisire d'ufficio il D.U.R.C. Pertanto, la dichiarazione dell'impresa può riguardare esclusivamente il numero matricola di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler **eliminare le denunciate anomalie**, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola